



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**44
23/06/2023**

**OGGETTO: 2023. : LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”
AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA CORRELATA – ANNO**

Premesso che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell’ATS Milano Città Metropolitana ed è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche.

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, le terre smosse dei cantieri (non solo quelli edili ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità), le banchine stradali, le rotatorie e gli spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi da stabilire in base all’ambito di intervento e ad un’attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista la nota della Regione Lombardia A.T.S. Milano Città Metropolitana del 23.05.2023 prot. n° 92974, in merito alla prevenzione dell’allergia da polline di Ambrosia in Lombardia in cui, in particolare, sono indicati i metodi che si possono adottare per il contenimento dell’Ambrosia artemisiifolia, così come riportati negli allegati tecnici allegati alla nota stessa;

Visto l’allegato 1 “Misure di Prevenzione della Pollinosi da Ambrosia”, alla sopra citata nota di A.T.S. Milano Città Metropolitana, in cui sono descritte alcune iniziative, che possono essere intraprese a livello comunale

tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche e/o lo sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario dell'area in caso di inottemperanza;

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli artt. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 e 117 del D. Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - agli Amministratori di condominio;
 - ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie
 - al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
 - al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;
 - al Responsabile della Società Rete ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Unità Territoriale Milano NODO;
 - al responsabile del Consorzio Est Ticino Villoresi
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota ATS Milano Citta Metropolitana del 23.05.2023 prot. n° 92974;
 3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I sfalcio**, ultima settimana di luglio;
 - **II sfalcio**, tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati nell'Allegato tecnico alla nota ATS Milano Citta Metropolitana del 23.05.2023 prot. n° 92974, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo, aratura e discatura (erpicoltura con erpice a dischi);
 - **in ambito urbano**: pacciamatura, estirpamento e inerbimento permanente.
 4. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura;

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;

2. curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi degli articoli 41 e seguenti del D. Lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data,

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti, nonché l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi della delibera di G.C. n°137 del 29.09.2016, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo di € 450,00 P.M.R. (pagamento in misura ridotta) per le violazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DISPONE

che:

- la presente Ordinanza venga resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Magenta e sul sito istituzionale fino alla data del 30 settembre 2023.
- sia trasmessa:
- alla Polizia Locale, protocollo interno;
- a ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, via Statuto, 5 – 20121 Milano (MI), PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Consorzio Villoresi, via Ariosto, 30 - 20145 Milano, PEC: etvilloresi@pec.it;
- al Parco del Ticino, via Isonzo, 1 - 20013 Magenta (MI) PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;
- ai Comuni confinanti;
- al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;
- al Responsabile della Società Rete ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Unità Territoriale Milano NODO;

Il Sindaco
LUCA DEL GOBBO / ArubaPEC S.p.A.